

Invio a mezzo e-mail

Vs. rif.:

Ns. rif.: FDC/fdc Prot. 141/15

Spett.

Direzione Infrastrutture Unbundling e
Certificazione (DIUC)
Autorità per l'energia elettrica il gas e il
sistema idrico
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO (Mi)

Paluzza, li 5 maggio 2015

Alla c.a. del Direttore Dottor Andrea Oglietti

-

OGGETTO: Integrazioni osservazioni su Documento per la consultazione 77/2015/R/com – Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale – Orientamenti finali

Signor Direttore,

raccogliendo la disponibilità che ci è stata manifestata durante l'incontro del 9 aprile u.s. presso la sede dell'Autorità inoltriamo, con la presente, le integrazioni alle osservazioni contenute nella nostra nota del 13 aprile u.s. relative al Documento per la consultazione in oggetto.

Le seguenti osservazioni delle Cooperative elettriche italiane storiche mirano a tutelare l'oggetto dei propri statuti e sostenere le finalità per le quali esse sono state fondate, certamente senza lo scopo di distorcere le regole del mercato o per poterlo aggredire con politiche di marketing finalizzate ad acquisire clienti.

- A) Nutriamo dubbi sull'applicabilità della definizione di "impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica" e, in particolare, della nozione di "potere di esercitare un controllo" rispetto alla Governance delle cooperative definita al titolo sesto capo primo del codice civile. Tanto più che tale concetto, recepito dal D.Lgs. n. 91/11 e dalla direttiva europea 2009/72/CE, fa riferimento al regolamento europeo sulle concentrazioni di imprese (CE n. 139/2004), ambito estraneo al mondo delle cooperative.
- Risulta altresì di difficile comprensione come alcuni membri del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa, così come definito all'art. 2542 del codice civile e rappresentativi di una base sociale molto ampia, possano essere autonomi rispetto ad altri membri del CdiA sulle decisioni relative ad alcune sole attività della stessa cooperativa, secondo quanto indicato all'art. 9.5 dell'articolo (Allegato A) DCO/77/2015.

- B) Vorremmo sottoporre a codesta Autorità la possibilità che l'art. 6 dell'articolo (Allegato A) DCO possa essere in qualche modo applicato anche alle cooperative, nel rigido rispetto comunque del TICOOP. Infatti, in relazione allo stesso e alla regolazione delle linee elettriche delle società cooperative va considerato che le linee elettriche gestite dalle cooperative storiche concessionarie hanno una doppia valenza: esse sono a tutti gli effetti delle reti di distribuzione ma, in relazione ai soci diretti, il trasporto di energia elettrica su tali linee elettriche per la fornitura dei predetti soci va a configurarsi come un'attività di autoproduzione. Sarebbe interessante pertanto assimilare le cooperative ai soggetti per cui è prevista l'applicazione dell'art. 6, piuttosto che estenderne i contenuti anche alle cooperative in virtù delle summenzionate caratteristiche uniche rispetto ad ogni operatore di mercato. Infatti, se è vero che tale articolo abbraccia le società che detengono infrastrutture che per più del 50% della capacità sono destinate ad uso proprio, analogamente le infrastrutture di rete delle cooperative sono state costruite e forniscono la loro "capacità produttiva" intesa come "capacity" ovvero potenzialità (che può essere facilmente espressa in MWh/anno oppure numero clienti allacciati) principalmente per l'uso proprio dei soci (autoconsumo) e solo in parte residuale verso i clienti non soci. L'assimilazione proposta ci sembra compatibile con i contenuti dell'imprescindibile TICOOP e permetterebbe alle cooperative ivi individuate di poter scegliere eventualmente di nominare anche un unico soggetto, così come definito all'art. 6.2 lettera b, per interfacciarsi con l'AEEGSI. A questo punto il garante, operando in armonia con il TICOOP, potrebbe definire univocamente ogni procedura per garantire la fruibilità dei dati commercialmente sensibili e una specifica campagna informativa indirizzata ai non soci (attualmente identificati all'interno del mercato di maggior tutela) per chiarire il contesto del servizio e le opzioni per il libero mercato.
- C) Le attività tipiche delle cooperative sono principalmente la produzione di energia elettrica e la cessione della stessa ai soci per mezzo di reti di proprietà. Nella fattispecie si configura espressamente come attività di autoproduttore, così come menzionato nel decreto Bersani. La richiesta della concessione di distribuzione, funzionale al proseguimento della propria attività sul territorio, ha comportato la legittimazione ad operare nel mercato di maggior tutela. Si ritiene giustificato che, qualora la cooperativa richiedesse di rinunciare a servire il MMT, essa non sia obbligata ad adempiere alla separazione funzionale. Infatti la cooperativa svolgerebbe solo l'attività di distribuzione e di autoproduzione-consumo per i soci e sarebbe completamente estranea al mercato della libera concorrenza ed a quello regolato della tutela non rientrando nella fattispecie dei soggetti individuati all'art. 4.

A fronte di una analisi delle tempistiche delle procedure finalizzate alle modifiche statutarie che si renderebbero necessarie per adempiere ai dettami degli art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 nonché all'eventuale reperimento del personale per rispettare i contenuti del titolo VI, avanziamo la richiesta di una deroga per le Cooperative elettriche italiane storiche che preveda, per esse, lo slittamento di almeno 12 mesi della data di applicazione del provvedimento finale (facciamo riferimento ai contenuti del paragrafo 9.23).

Formuliamo nuovamente l'auspicio che codesta Direzione faccia proprie le nostre osservazioni e che l'Autorità possa accoglierle.

Grati per l'attenzione riservata cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



Ferdinando Di Centa